

Emergenza territoriale: indebita percezione di rimborsi benzina per gli spostamenti tra il comune di residenza e quello di servizio.

l'art. 35 dell'"Accordo integrativo regionale per la medicina generale", approvato con deliberazione della Giunta Regionale Sardegna n. 39/62 del 10 dicembre 2002 ... ha statuito testualmente che "ai medici residenti in comuni distanti oltre 15 km dalla sede della postazione di soccorso avanzato, verrà corrisposto il rimborso chilometrico, determinato ai sensi delle norme vigenti", così riproducendo pedissequamente quanto già espressamente stabilito dalle disposizioni più sopra riportate.

La norma citata va intesa, per logica, come avente riguardo all'effettiva residenza del professionista, posto che essa mira a renderlo indenne delle spese concretamente sostenute per recarsi dalla propria abitazione alla sede ove espleta il proprio incarico".

In buona sostanza, prosegue la sentenza, "che il fine della previsione economica sia quello di compensare i costi (dimostrato dall'uso della locuzione "rimborso carburante") che il lavoratore deve sostenere per raggiungere le sedi di lavoro dal comune di residenza, emerge con palese evidenza dallo stesso tenore letterale delle clausole contrattuali.

Pertanto, l'attribuzione non può che essere legata a elementi di fatto, ovvero il percorrere una distanza superiore a 15 Km rispetto alla propria abitazione e l'utilizzare il veicolo di proprietà, senza che possa rilevare il dato formale di essere anagraficamente iscritti in un comune diverso.

Le ricordate disposizioni, nel contemplare il rimborso spese, non possono che riferirsi alla residenza reale, essendo il riconoscimento economico collegato al concreto viaggio effettuato dall'operatore per raggiungere le postazioni di servizio, e non essendo previsto, quale mero compenso aggiuntivo. A non voler considerare che, se tale fosse stata l'intenzione del Legislatore, il compenso in questione sarebbe stato diversamente regolamentato".

Corte dei Conti Sardegna Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 08-02-2018) 13-04-2018, n. 75

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI SEZIONE

GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai magistrati

Angela SILVERI - Presidente

Antonio Marco CANU - Consigliere relatore

Maria Elisabetta LOCCI - Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

sul giudizio di responsabilità instaurato ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Sardegna nei confronti di

D.M.B. (C.F. (...)), nata a R. il (...), rappresentata e difesa dall'Avvocato Gian Luigi MASTIO, presso lo studio del quale in Nuoro, via Mons. Melas n. 20 è elettivamente domiciliata.

Visto l'atto di citazione del 19/09/2017, iscritto al n. 24041 del registro di Segreteria, e tutti gli atti della causa.

Uditi, nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 2018, il relatore Consigliere Antonio Marco CANU, il Pubblico ministero nella persona del Vice procuratore generale Mauro MURTAS e l'Avvocato Maria Antonietta MASIA per la convenuta, su delega dell'Avvocato MASTIO.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
FATTO

Il Procuratore regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna ha promosso azione di responsabilità nei confronti di D.M.B. per un danno, arrecato all'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) Sardegna/Area socio sanitaria di Nuoro (ex ASL n. 3 di Nuoro), pari a Euro 48.534,74, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del giudizio.

A fondamento della domanda, il P.R. ha esposto quanto segue.

La convenuta è dirigente medico, all'epoca dei fatti dipendente presso il Servizio Emergenza Territoriale (118) della A.S.L. n. 3 di Nuoro.

Con nota del 17.06.2015, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro ha trasmesso alla Procura Regionale una comunicazione ex art. 129 c.p.p. con la quale ha riferito di aver esercitato l'azione penale nei confronti della B. per i delitti di falso ideologico e truffa aggravata, di cui agli artt. 479 e 640, comma 2 c.p., commessi in danno della suddetta Azienda, per un importo stimato di 48.500,00 Euro.

In estrema sintesi, è stato addebitato alla convenuta di aver indebitamente percepito, nell'arco di tempo dal mese di giugno 2006, almeno, al mese di agosto 2011, i rimborsi benzina per gli spostamenti tra il proprio Comune di residenza (Bosa) e quello ove prestava servizio (Nuoro).

A dispetto di quanto attestato dall'interessata nei prospetti riepilogativi dei turni svolti, cosiddetti "GM", presentati all'Azienda per la liquidazione delle competenze, di aver fatto uso del mezzo privato per raggiungere il luogo di lavoro (Nuoro), nella realtà la convenuta, sebbene formalmente risultasse iscritta negli elenchi della popolazione del Comune di Bosa, invero disponeva di una stabile dimora, in un appartamento preso in locazione presso cui sovente soggiornava, a Nuoro, e dunque nella stessa località ove è situato il servizio "118", in cui prestava l'attività lavorativa.

Tale espediente del quale la B., consapevolmente e deliberatamente si è avvalsa, o di cui quanto meno ha approfittato, dichiarando trasferte nonostante avesse dimora anche a Nuoro, ha portato,

secondo l'assunto dell'attore, ad un significativo incremento dello stipendio e, quindi, all'indebito conseguimento di un vantaggio economico, nella misura evidenziata dagli statini mensili.

L'accertamento della condotta illecita appena descritta è stato effettuato dai Carabinieri incaricati delle indagini attraverso l'audizione di persone informate dei fatti (come il proprietario dell'immobile locato) e l'analisi del traffico telefonico del cellulare in uso alla convenuta per servizio.

Inoltre, in alcuni casi, i viaggi indicati dalla B. sarebbero stati effettuati nell'intervallo tra turni di lavoro troppo ravvicinati, sì da far ritenere inverosimile che l'interessata fosse rientrata a Bosa tra l'uno e l'altro.

In risposta all'invito a dedurre la presunta responsabile ha fatto presente che il processo penale riguardante i medesimi fatti era pendente e ha quindi chiesto la sospensione del procedimento di responsabilità amministrativa.

Ha inoltre rilevato che, in una vicenda analoga, il Tribunale di Nuoro ha assolto altri medici del 118, in quanto, secondo la convenuta, nella pronuncia assolutoria sarebbe stato affermato che la stessa ASL aveva dato un'interpretazione dell'art. 86 dell'Accordo Collettivo Nazionale, in base al quale i rimborsi in questione avrebbero avuto, in realtà, natura di compenso incentivante legato ai turni e non ai viaggi.

Nel merito, ha negato che vi siano indizi sufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza, che i dati del traffico telefonico abbiano valenza probatoria, non essendo dimostrato che l'apparecchio fosse nella disponibilità del titolare dell'utenza, e ha sostenuto che la detenzione in locazione dell'appartamento di Nuoro abbia una spiegazione diversa da quella data dall'attore (l'alloggio sarebbe servito come mero punto d'appoggio e non come luogo di dimora).

Tali difese non hanno indotto il P.R. a modificare il proprio avviso. Pertanto è stato emesso l'atto di citazione introduttivo del giudizio.

Secondo il P.R., non vi sarebbero dubbi sulla natura dolosamente illecita della condotta ascritta alla convenuta. In particolare, sarebbe certo il fatto che gli emolumenti indebitamente percepiti spettassero solo nel caso di reale svolgimento di viaggi, effettuati con il proprio veicolo privato per raggiungere il posto di lavoro e per fare ritorno nel proprio luogo di residenza, ove quest'ultimo fosse situato ad una distanza di oltre 15 Km da quello di servizio.

Viene richiamata ed analizzata, in proposito, la normativa contrattuale, nazionale e regionale, da cui si ritiene sia supportata la suddetta conclusione.

E di ciò, si afferma, la convenuta non avrebbe potuto non essere a conoscenza.

Per il resto, nel confermare l'assoluta indipendenza, soggettiva e oggettiva, dell'azione per danno erariale, rispetto al "giudicato" penale, ai fini e per gli effetti dell'art. 652 c.p.p., il P.R. ritiene che i fatti contestati siano comprovati sia dai tabulati telefonici relativi all'utenza di servizio, indicata nel contratto di lavoro ai fini della reperibilità, sia dalla circostanza che la convenuta avesse in locazione un appartamento, in cui evidentemente alloggiava, nonché dai numerosi episodi in cui nella medesima giornata o, comunque, nell'arco di due giorni consecutivi, sono stati dichiarati plurimi accessi nella sede del 118 (per cui l'interessata è stata indennizzata come proveniente da Bosa).

Nessun fondamento, inoltre, potrebbe essere riconosciuto alla presunta funzione incentivante dell'emolumento, sostenuta dalla convenuta a propria difesa, per le ragioni desumibili dall'analisi della normativa di contratto.

La convenuta si è costituita in giudizio a ministero dell'Avvocato Gian Luigi MASTIO, il quale ha chiesto, in via principale, il rigetto della domanda; in via subordinata, che siano ridotte le somme pretese dall'Amministrazione nella misura risultante in corso di causa; in ogni caso, con vittoria di spese e onorari del giudizio.

La difesa insiste sulla richiesta preliminare di sospensione del processo contabile in attesa della definizione del processo penale a carico della Dr.ssa B., nei cui confronti il 17.01.2018 è intervenuta sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale Penale di Nuoro con la formula "perché il fatto non sussiste". E ciò perché i "fatti materiali" contestati alla B. in sede penale sono, ad avviso della difesa, gli stessi contestati in sede contabile.

A fortiori l'esigenza di sospendere il procedimento contabile s'imporrebbe tenuto conto che l'indagine a carico della convenuta trae origine dagli accertamenti investigativi svolti contro altri sanitari della postazione 118 di Nuoro nell'ambito di un diverso procedimento penale incardinato presso il Tribunale di Nuoro che, solo per circostanze fortuite, non ha visto coinvolta anche la B.. Procedimento penale che si è concluso anch'esso con una sentenza assolutoria "perché il fatto non sussiste", divenuta irrevocabile, contenente statuizioni perfettamente sovrapponibili alla posizione processuale della B..

Nella sentenza penale si è escluso, in primo luogo, che le risultanze istruttorie acquisite attraverso i tabulati telefonici potessero assurgere a prova idonea a dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, l'ineffettività dei viaggi attestati dai sanitari. Inoltre, il Tribunale di Nuoro ha accertato che le somme corrisposte per gli accessi sono state percepite dai sanitari del 118 di Nuoro non a seguito di artifici o raggiri ma sulla base del fatto che la ASL di Nuoro interpretava l'art. 86 dell'accordo collettivo nazionale nel senso che (anche al fine di incentivare le richieste di lavoro per il servizio 118 nelle zone meno ambite della Sardegna) gli stessi sanitari dovessero limitarsi a indicare gli accessi; cosicché per ognuno di essi si sarebbe proceduto alla liquidazione in base alla distanza chilometrica corrispondente non al luogo di dimora ma alla residenza anagrafica. A tanto si era addivenuti per effetto del comportamento della Pubblica Amministrazione, vale a dire del soggetto deputato al riconoscimento del rimborso.

Nel merito si deduce l'assenza dell'elemento costitutivo della responsabilità per insussistenza del fatto rilevante sul piano della responsabilità contabile e altresì la mancanza del dolo, l'insussistenza del danno o la sua erronea quantificazione ed estrema incertezza, l'inesistenza del nesso di causalità (al riguardo, sono stati riportati ampi stralci della sentenza penale).

Al di là della assodata natura di indennizzo piuttosto che di rimborso attribuita alla tariffa chilometrica riconosciuta dalla ASL n. 3 ai Medici del Servizio 118 di Nuoro, gli accertamenti compiuti dagli inquirenti, afferma la difesa, prestano il fianco a molteplici critiche, come sarebbe emerso dalla testimonianza resa dal Carabiniere dei NAS di Sassari, V.D., esaminato nel procedimento penale a carico della Dr.ssa M.D.B..

In subordine, il calcolo del danno erariale sarebbe palesemente erroneo e esorbitante. Mancherebbe sul punto qualsiasi accertamento sul numero di accessi realizzati in assenza di trasferta dal luogo di residenza, non potendosi procedere ad una dimostrazione della responsabilità contabile attraverso elementi di giudizio per traslazione o presuntivi, tenuto conto che è stato effettuato un accertamento a campione, peraltro limitato all'anno 2010 e ai primi tre mesi del 2011.

Nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 2018, il Pubblico ministero e l'Avvocato difensore della convenuta hanno confermato integralmente le rispettive conclusioni. Il Pubblico ministero si è opposto alla richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale.

In via preliminare, va esaminata la richiesta della difesa della convenuta di sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale, riguardante i medesimi fatti su cui si fonda la domanda dell'attore.

La Sezione non ha motivi per discostarsi dall'orientamento consolidato della giurisprudenza contabile, secondo cui tale sospensione, non più necessaria, stante l'ormai acquisita autonomia del giudizio di responsabilità amministrativa rispetto a quello penale, si porrebbe anche in contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo.

I fatti posti dalle parti a fondamento delle loro domande ed eccezioni possono e debbono essere accertati autonomamente dal giudice contabile utilizzando gli strumenti dell'istruzione probatoria di cui dispone, del tutto idonei a tale scopo.

A prescindere da tali assorbenti ragioni, va soggiunto che non si prospetta neppure come probabile che dalla sentenza penale di assoluzione in primo grado (al momento non ancora depositata) possano emergere elementi idonei ad escludere la responsabilità amministrativa della convenuta.

Può ammettersi come verosimile che le ragioni di tale assoluzione saranno sostanzialmente le stesse che hanno portato ad identica pronuncia nei confronti dei colleghi della B..

Dalla lettura di detta sentenza, prodotta dalla difesa, si evince in primo luogo che, sia pure parzialmente, anche il giudice penale ha riconosciuto come accertato che ad alcuni dei rimborsi contestati non corrispondeva l'effettuazione di viaggi da e verso il luogo di residenza.

A pag. 5 si osserva, infatti, che tale circostanza è sicuramente riscontrabile nei casi in cui i medici effettuavano il cd. "turnone" ("posto che tra un accesso e un altro non vi era nemmeno il tempo teorico di rientrare a casa").

In relazione almeno a tali casi, è lo stesso giudice penale ad affermare chiaramente che l'assoluzione degli imputati, dovuta a ragioni diverse dall'insussistenza del fatto materiale, non implica certo il venir meno del diritto dell'amministrazione alla ripetizione, nei loro confronti, delle somme indebitamente percepite ("... cosa la ripetizione che l'ente potrà evidentemente fare, al ricorrere delle condizioni, in altra sede", pag. 10 della sentenza). Tanto nella convinzione, fatta propria anche dal giudice penale, che la normativa configurasse sicuramente i rimborsi in questione come tali in senso stretto (e quindi spettanti solo a fronte di viaggi realmente effettuati utilizzando il proprio automezzo) e non come un incentivo.

Agganciandosi a tale ultima questione, può ora iniziarsi l'esame del merito della causa.

Risulta che la convenuta ha stipulato con l'Azienda sanitaria di Nuoro un contratto individuale per l'incarico professionale relativo al Servizio di Emergenza Territoriale (118).

Tale contratto (Rep. n. 3 del 29 aprile 2005), all'art. 8, rubricato "Trattamento economico - Condizioni particolari", ha stabilito la corresponsione di un rimborso per spese di carburante, se e in quanto la dipendente fosse residente in un comune distante più di 15 Km dalla postazione di soccorso avanzato e/o per il raggiungimento della sede del Pronto Soccorso Ospedaliero o della

Centrale Operativa di Sassari. La corresponsione del rimborso, determinato nella misura di 1/5 del costo della benzina verde per ogni chilometro di effettiva percorrenza da e per la sede di servizio, è stata subordinata all'utilizzo del proprio automezzo per recarsi al lavoro.

Nelle premesse del contratto, così come della delibera del Direttore generale della ASL di Nuoro n. 1032 del 13 giugno 2005 che ha preso atto della stipula del contratto medesimo, è stata richiamata la delibera della Giunta regionale della Sardegna n. 27/27 del 01.06.1999.

Come affermato da questa Sezione nella sentenza n. 128 del 29/05/2015 (richiamata in citazione e che ha preso in esame un caso analogo), "la disposizione contrattuale ha, in sostanza, riprodotto l'analogia previsione contenuta nell'"Assetto organizzativo delle postazioni del 118 e rimborso ai medici addetti al servizio di emergenza territoriale", varato dalla Giunta regionale della Sardegna con deliberazione n. 27/27 del 01.06.1999, con cui erano state introdotte alcune voci retributive aggiuntive a favore del personale medico impegnato in tale settore e stabilito, per l'aspetto che qui interessa, che fosse corrisposto il rimborso carburante ai medici residenti in Comuni distanti oltre quindici chilometri dal Comune sede della postazione di soccorso avanzato in cui prestavano servizio, che utilizzassero il proprio automezzo per recarsi al lavoro

In seguito, l'art. 35 dell'"Accordo integrativo regionale per la medicina generale", approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 39/62 del 10 dicembre 2002 ... ha statuito testualmente che "ai medici residenti in comuni distanti oltre 15 km dalla sede della postazione di soccorso avanzato, verrà corrisposto il rimborso chilometrico, determinato ai sensi delle norme vigenti", così riproducendo pedissequamente quanto già espressamente stabilito dalle disposizioni più sopra riportate.

Contrariamente a quanto affermato dalla difesa, la norma citata va intesa, per logica, come avente riguardo all'effettiva residenza del professionista, posto che essa mira a renderlo indenne delle spese concretamente sostenute per recarsi dalla propria abitazione alla sede ove espleta il proprio incarico".

In buona sostanza, prosegue la sentenza, "che il fine della previsione economica sia quello di compensare i costi (dimostrato dall'uso della locuzione "rimborso carburante") che il lavoratore deve sostenere per raggiungere le sedi di lavoro dal comune di residenza, emerge con palese evidenza dallo stesso tenore letterale delle clausole contrattuali.

Pertanto, l'attribuzione non può che essere legata a elementi di fatto, ovvero il percorrere una distanza superiore a 15 Km rispetto alla propria abitazione e l'utilizzare il veicolo di proprietà, senza che possa rilevare il dato formale di essere anagraficamente iscritti in un comune diverso.

Le ricordate disposizioni, nel contemplare il rimborso spese, non possono in buona sostanza che riferirsi alla residenza reale, essendo il riconoscimento economico collegato, come appena detto, al concreto viaggio effettuato dall'operatore per raggiungere le postazioni di servizio, e non essendo previsto (contrariamente a quanto desumibile per le altre indennità contemplate dall'art. 8 del contratto sottoscritto dalla omissis), quale mero compenso aggiuntivo. A non voler considerare che, se tale fosse stata l'intenzione del Legislatore, il compenso in questione sarebbe stato diversamente regolamentato".

Non potrebbe pervenirsi a una conclusione difforme (nel senso cioè di considerare l'emolumento in questione un'indennità e non un rimborso) neppure tenendo conto del disposto dell'art. 86 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, stipulato il 23 marzo 2005.

La clausola in questione, intitolata "RIMBORSO SPESE DI ACCESSO", prevede quanto segue.

"1. Per incarichi svolti in comune diverso da quello di residenza, purché entrambi siano compresi nella stessa provincia, viene corrisposto, per ogni accesso, un rimborso spese per chilometro in misura uguale a quella prevista per il personale dipendente.

2. Il rimborso non compete nell'ipotesi che il medico abbia un recapito professionale nel comune sede di presidio presso il quale svolge l'incarico. Nel caso di soppressione di tale recapito, il rimborso è ripristinato dopo tre mesi dalla comunicazione dell'intervenuta soppressione all'Azienda.

3. La misura del rimborso spese sarà proporzionalmente ridotta nel caso in cui l'interessato trasferisca la residenza in comune più vicino a quello sede del presidio. Rimarrà invece invariata qualora il medico trasferisca la propria residenza in comune sito a uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro".

Come rilevato dal P.R. in citazione, la norma è collocata nella parte IV del contratto, relativa alla medicina dei servizi, mentre l'emergenza sanitaria territoriale è disciplinata nel capo V, il quale nulla prevede al riguardo.

Peraltro, come osservato dal giudice penale (v. pag. 6 della sentenza penale), quando pure si ritenesse la norma applicabile anche ai medici del servizio 118, la stessa non potrebbe essere interpretata nel senso indicato dalla difesa, se non forzandone artatamente il senso letterale e sistematico.

Il che è proprio quello che è stato fatto, peraltro in via di mera prassi (senza che, per ragioni che non è difficile comprendere, la stessa fosse mai formalizzata in atti ufficiali), verosimilmente maturata a livello di tacito accordo tra vertici amministrativi e sindacali e poi fatta propria dall'apparato amministrativo.

Come efficacemente esposto nella testimonianza del teste COSSU (riportata nella sentenza penale alle pagg. 7-8), l'effetto di tale intesa fu quello di trasformare, di fatto, il rimborso in un'indennità (ulteriore, va sottolineato, rispetto a quelle già previste dalla normativa contrattuale e infatti riconosciute anche alla B. nel contratto individuale), ancorando l'emolumento ad ogni singolo accesso (inteso come turno di servizio), indipendentemente dal fatto che ad esso fosse associato un effettivo viaggio di andata e ritorno del medico da e verso il luogo di residenza.

Quest'ultimo rilevava solo allo scopo di calcolare l'importo del "rimborso" in relazione alla distanza chilometrica esistente tra esso e la sede di servizio.

Le ragioni di tale assetto sarebbero state quelle di introdurre un incentivo volto ad alimentare l'interesse dei medici ad assicurare un servizio per essi poco appetibile, per vari motivi, e anche per ragioni di equità, connesse alla necessità di adottare misure organizzative quali il cd. turnone.

Quest'ultimo prevedeva che lo stesso medico assicurasse turni di servizio ravvicinati, anche in deroga all'obbligo di prevedere uno stacco di almeno 12 ore tra un turno e l'altro.

Il "turnone" sarebbe stato di fatto imposto dal ridotto numero di medici aderenti al servizio, i quali, altrimenti, non sarebbero stati nella possibilità di sostituirsi vicendevolmente nei casi di assenza (per ferie, malattia, ecc.).

Poiché, in tal caso, i medici che partecipavano al "turnone" sarebbero stati, come ammesso dallo stesso teste COSSU, nell'impossibilità di "fare materialmente il chilometraggio", la trasformazione del rimborso in indennità avrebbe consentito anche a loro di conseguire l'emolumento, assicurando quindi un'equa distribuzione dello stesso tra tutti (almeno, questa è la tesi del teste, che era rappresentante sindacale dei medici).

Questa testimonianza, insieme ad altre assunte nel giudizio, ha indotto il giudice penale ad assolvere gli imputati per il dato oggettivo della mancanza di un elemento costitutivo del reato di truffa, ovverosia l'induzione dell'errore altrui con artifici o raggiri, ritenuta prevalente sulla mancanza del dolo, anch'essa riscontrata, dovuta al fatto che il comportamento dell'amministrazione avrebbe indotto (sia pure erroneamente) i medici a ritenere che il "rimborso" fosse ad essi dovuto per il solo svolgimento del turno di servizio, a prescindere dall'effettuazione del viaggio.

Sul piano della responsabilità amministrativa, va invece ritenuto che sussista, nel comportamento della convenuta, l'elemento psicologico del dolo.

A questo riguardo, si è detto per quali ragioni la prassi formatasi di fatto nella ASL di Nuoro sia da considerare *contra legem*.

Secondo l'orientamento assolutamente prevalente di questa Corte, prassi di tal genere non esimono da responsabilità (in tal senso, v. Sezione appello Sicilia, n. 34 del 14/02/2017; Sezione terza centrale d'appello, n. 177 del 05/04/2006; Sezione giurisdizionale Calabria, n. 109 del 25/01/2006), a meno che non sussistano ragioni di oggettivo rilievo che possano aver indotto l'erronea interpretazione di una norma (circolari, pareri, atti di controllo, sentenze, ecc.).

Nel caso in esame, non solo tali ultime circostanze non ricorrono, ma vi sono ragioni per ritenere che, al contrario, vi fosse, tra tutti i protagonisti della vicenda, la comune consapevolezza della illegittima applicazione della normativa.

Intanto, va ribadito che la prassi in questione non venne mai affermata in atti ufficiali. Le "rassicurazioni" di cui si parla nella sentenza penale furono evidentemente date in maniera del tutto informale (il che esclude, in linea con la richiamata giurisprudenza, che si verta in un'ipotesi di esimente dalla responsabilità).

A conferma dell'assoluta opacità con cui l'interpretazione della norma sui rimborsi venne effettuata (ammesso pure che di ciò si tratti e non, come detto anche dal giudice penale, di un vero e proprio abuso interpretativo della norma, pag. 9, che "di fatto venne piegata nella prassi applicativa dell'ente a fini di ulteriore emolumento", pag. 6) va sottolineato che nei cd. modelli GM (che ciascun medico compilava mensilmente per attestare i turni di servizio espletati) compare costantemente (per tutto il periodo che interessa) la voce "dichiaro sotto la mia responsabilità ... di avere fatto uso del proprio mezzo targato ..." (voce che, non del tutto sporadicamente, la convenuta ha compilato).

Se davvero vi fosse stata un'interpretazione della norma sui rimborsi nel senso sostenuto dalla difesa, è di palmare evidenza che tale voce avrebbe perso qualsiasi senso.

Dalle dichiarazioni del teste C., a cui si è già fatto riferimento, emerge con chiarezza che la presunta interpretazione non è scaturita da ragioni di carattere giuridico, ma esclusivamente da motivi di opportunità.

La consapevolezza del fatto che il rimborso spettasse (legittimamente) solo nel caso di effettuazione del viaggio col proprio automezzo era, del resto, facilmente desumibile dalla clausola (di

inequivocabile significato) del contratto individuale sottoscritto dalla B.. Contratto che, va rilevato, è stato stipulato in epoca successiva alla sottoscrizione di quello nazionale contenente la clausola richiamata dalla difesa.

La tesi del Pubblico ministero, fondata per quanto concerne gli aspetti sopra esaminati, va invece in parte disattesa in ordine all'asserito accertamento del fatto che tutti i rimborsi percepiti dalla convenuta non fossero spettanti, in quanto non corrispondenti a viaggi realmente effettuati dalla B. tra il luogo di residenza e la sede di servizio con il proprio automezzo.

Secondo la tesi dell'attore, la convenuta dimorava stabilmente a Nuoro, pur avendo mantenuto la residenza anagrafica a Bosa, dove sarebbe rientrata solo episodicamente (v. pag. 7 della citazione).

L'affermazione sarebbe provata dal fatto (incontestato) che la B. aveva preso in locazione un appartamento nel capoluogo ove prestava servizio.

Inoltre, anche i tabulati del telefono cellulare della convenuta dimostrerebbero che costei, nei momenti in cui si sarebbe dovuta trovare nella propria residenza in Bosa, si trovava invece a Nuoro.

Va detto che queste sono, in sostanza, le uniche prove che la Procura adduce. Non risulta, infatti, che nei confronti della B. siano state effettuate altre indagini (appostamenti, pedinamenti, assunzione di testimonianze, quali quelle dei vicini di casa dell'appartamento di Nuoro, ad esempio) volte ad accertarne la presenza stabile in Nuoro. Le ispezioni e i pedinamenti ai quali fa riferimento la citazione sono stati in realtà eseguiti nei confronti di un'altra dottoressa del 118, coinquilina della B., ma non nei confronti di quest'ultima.

Per quanto riguarda le informazioni testimoniali, l'unico soggetto sentito dai Carabinieri è stato il proprietario dell'appartamento locato dalla B., la cui testimonianza, peraltro, confermerebbe che l'appartamento era utilizzato non come dimora abituale, bensì saltuaria, in occasione dei turni di servizio ravvicinati.

Infatti, il proprietario ha dichiarato (v. f. 194 del fascicolo di Procura) che nell'appartamento (locato, oltre che alla B., anche ad un'altra dottoressa del 118) "i medici dimorano ... saltuariamente, ossia quando i loro turni di lavoro sono ravvicinati".

Per gli anni dal 2007 al 2009 compresi e per l'anno 2011, la locazione dell'appartamento di Nuoro è, in sostanza, l'unica prova dell'assunto dell'attore, posto che i tabulati telefonici, relativi all'utenza indicata dalla convenuta come recapito telefonico nel contratto stipulato con la ASL, sono stati acquisiti solo per il periodo 16 febbraio - 22 novembre 2010 (v. ff. 328-791 del fascicolo di Procura), mentre per il 2011 i tabulati riguardano solo le giornate del 21 e del 22 novembre, che non rilevano, avendo la Procura contestato il danno sino al luglio 2011. E tale prova, ad avviso della Sezione, non è sufficiente a dimostrare un trasferimento di residenza, sia pure di fatto, della B. da Bosa a Nuoro, ben potendo la locazione dell'appartamento trovare congrua spiegazione nelle ragioni addotte dalla difesa in sede di invito a dedurre (nell'esigenza, cioè, di disporre di un punto di appoggio in loco da utilizzare esclusivamente in occasione delle trasferte a Nuoro).

Per quanto concerne il traffico telefonico, va detto che i tabulati acquisiti confermerebbero, secondo quanto rilevato nel rapporto dei Carabinieri (v. ff. 261-264 del fascicolo di Procura), che la convenuta abbia fatto richiesta di rimborsi non spettanti, quanto meno in relazione ai casi di turni effettuati a distanza di tempo molto ridotta tra loro.

Ad avviso della Sezione, i tabulati del traffico telefonico evidenziano però alcune incongruenze che inducono a dubitare dell'attendibilità dei dati da essi tratti.

In alcune circostanze, infatti, la cella telefonica risulta agganciata in località molto lontane tra loro ad una distanza di tempo troppo breve, come, ad esempio, nella giornata del 16 febbraio 2010, in cui il telefono, alle 7.54, sarebbe localizzato a Nuoro, mentre alle 8.20, si troverebbe a Bosa (cosa impossibile, data la distanza tra le due località).

Senza necessità di esaminare le argomentazioni della difesa al riguardo, la Sezione ritiene quindi che i dati in questione non possano essere utilizzati.

Cionondimeno, la tesi della Procura può considerarsi comunque provata in relazione ai casi in cui risulta che la convenuta ha svolto turni di servizio talmente prossimi tra loro, da rendere quanto meno assai improbabile che, in coincidenza con essi, abbia fatto rientro al luogo di residenza, considerando proprio che poteva usufruire, come visto, di un appartamento in Nuoro.

Si consideri, a titolo esemplificativo, quanto verificatosi in numerose occasioni, nelle quali il medico risulta aver svolto il cd. turnone (un primo turno dalle 14 alle 21, un secondo turno, il giorno successivo, dalle 8 alle 14 e un terzo turno dalle 21 alle 8 della mattina successiva).

Considerando la distanza chilometrica tra Bosa e Nuoro di 86 km, da percorrere peraltro su una strada a tratti tortuosa (v. rapporto dei Carabinieri, ff. 15-24 del fascicolo di Procura), qualora ad ognuno di tali turni fosse corrisposto un viaggio di andata e ritorno, l'interessata avrebbe ripetutamente effettuato viaggi per 516 km nell'arco di due giorni, tra l'altro in parte anche durante la notte, ripetendo tale andirivieni nonostante, come detto, avesse la disponibilità di un appartamento sul posto.

Appare francamente non credibile che l'interessata, stando a quanto affermato in sede di deduzioni all'invito, si sia accollata i costi della locazione solo per soddisfare esigenze minime quali "riposo, pulizia, cambio biancheria" (v. f. 878).

Dall'esame dei modelli GM in atti (v. ff. 55 e sgg. del fascicolo di Procura), i turni così articolati si sono verificati nei giorni di seguito riportati, accanto ai quali, tra parentesi, è riportato il numero degli accessi dichiarati corrispondenti, se diversi da tre (va precisato che per ogni accesso sono stati corrisposti rimborsi per due viaggi, di andata e ritorno). Sono stati considerati spettanti, per ogni "turnone", i rimborsi per un accesso (viaggio di andata all'inizio e di ritorno alla fine).

Il danno è stato calcolato tenendo conto del variare, nel corso del tempo, dei coefficienti utilizzati e del sistema di calcolo, che è passato dal moltiplicatore degli accessi a quello dei chilometri (considerati in 172 per ogni accesso) a partire dal mese di agosto 2009 compreso (v. ff. 218-222 del fascicolo di Procura).

2007

Gennaio: 4-5, 10-11, 15-16, 19-20, 23-24, 28-29, totale accessi 18, non spettanti 12;

Febbraio: 3-4, 15-16, 21-22, 27-28, totale accessi 12, non spettanti 8;

Marzo: 5-6, 11-12, 17-18, 23-24, totale accessi 12, non spettanti 8;

Aprile: 4-5, 10-11 (2), 16-17, 21-22, 25-26, 28-29 totale accessi 17, non spettanti 11;

Maggio: 4-5, 10-11, 14-17 (4), 28-29, totale accessi 13, non spettanti 9;
Giugno: 3-4, 9-10 (2), 15-16, 21-22, 27-28 totale accessi 14, non spettanti 9;
Luglio: 15-16, 21-22, 29-30, totale accessi 9, non spettanti 6;
Agosto: 2-3, 8-9, 14-15, 20-21, 26-27, totale accessi 15, non spettanti 10;
Settembre: 1-2, 7-8, 13-14, 19-20, 25-26, totale accessi 15, non spettanti 10;
Ottobre: 1-2, 7-8, 13-14, 25-26, totale accessi 12, non spettanti 8;
Novembre: 31/10-1/11, 6-7, 12-13, 18-19, 24-25, totale accessi 15, non spettanti 10;
Dicembre: 12-13 (2), 18-19, 24-25, 30-31, totale accessi 11, non spettanti 7.

Totale accessi liquidati, ma non spettanti 108, danno Euro $49,53 \times 108 =$
5.349,24

2008

Gennaio: 7-8, 11-12, 17-18, 23-24, totale accessi 12, non spettanti 8;
Febbraio: 4-5, 10-11, 16-17, 22-23, 28-29, totale accessi 15, non spettanti 10;
Marzo: 5-6, 11-12 (2), 17-18, 23-24, 29-30, totale accessi 14, non spettanti 9;
Aprile: 4-5, 10-11, 16-17, 22-23, 28-29 totale accessi 15, non spettanti 10;
Maggio: 4-5, 10-11, 15-16, 28-29, totale accessi 12, non spettanti 8;
Giugno: 3-4, 8-9, 21-22 (2), 27-28 totale accessi 11, non spettanti 7;
Luglio: 15-16, 21-22, 27-28, totale accessi 9, non spettanti 6;
Agosto: 2-3, 8-9, 14-15, 20-21, 26-27, totale accessi 15, non spettanti 10;
Settembre: 1-2, 7-8, 13-14, 19-20, 25-26, totale accessi 15, non spettanti 10;
Ottobre: 7-8, 13-14, 19-20, 26 (2), totale accessi 11, non spettanti 7;
Novembre: 31/10-1/11, 6-7, 18-19, 24-25, totale accessi 12, non spettanti 8;
Dicembre: 8-9, 12-13, 18-19, 30-31, totale accessi 12, non spettanti 8.

Totale accessi liquidati, ma non spettanti:

sino a giugno 52, danno Euro $49,53 \times 52 = 2.575,56$;

da luglio a dicembre 49, danno Euro $51,97 \times 49 = 2.546,53$.

2009

Gennaio: 5-6, 11-12, 17-18, 23-24, 29-30, totale accessi 15, non spettanti 10;

Febbraio: 3-4, 10-11, 16-17, totale accessi 9, non spettanti 6;

Marzo: 6-7, 12-13, 18-19, 30-31, totale accessi 12, non spettanti 8;

Aprile: 11-12 (2), 17-18, 23-24, 29-30 totale accessi 11, non spettanti 7;

Maggio: 5-6, 17-18 (2), 29-30, totale accessi 8, non spettanti 5;

Giugno: 5 (2), 10-11, 16-17, 22-23 (2), totale accessi 10, non spettanti 6;

Luglio: 3-4 (2), 11 (2), totale accessi 4, non spettanti 2;

Agosto: 3-4, 8-9, 15-16, 19 (2), 21-22, 27-28, totale accessi 17, non spettanti 11;

Settembre: 2-3, 8-9, 14-15, 18-19, 26-27, totale accessi 15, non spettanti 10;

Ottobre: 8-9, 14-15, 20-21, 26-27, totale accessi 12, non spettanti 8;

Novembre: 1-2, 7-8, 18 (2), 25-26, totale accessi 11, non spettanti 7;

Dicembre: 1-2, 7-8, 13-14, 25-26, 31/12-1/1, totale accessi 15, non spettanti 10.

Totale accessi liquidati, ma non spettanti:

sino a luglio 44, danno Euro $51,97 \times 44 = 2.286,68$;

da agosto a dicembre il calcolo viene effettuato sui Km (172 per ogni accesso):

accessi non spettanti $46 \times 172 \text{ Km} = 7.912$

Danno $7.912 \times 0,26040 = 2.060,28$.

2010

Gennaio: 6-7, 10 (2), 13-14, 18-19, 24-25, 30-31, totale accessi 17, non spettanti 12;

Febbraio: 5-6, 10-12 (4), 17-18, 23-24, totale accessi 13, non spettanti 9;

Marzo: 1-2, 9-10, 13-14, 19-20 (2), 25-26, totale accessi 14, non spettanti 9;

Aprile: 31/3-1/4, 12-13, 18-19, 24-25 totale accessi 12, non spettanti 8;

Maggio: 30/4-1/5, 6-7, 12-13, 18-19, 24-25, 31 (2), totale accessi 17, non spettanti 11;

Giugno: 4-5, 11-12, 15-16, 17 (2), 23-24 (2), 28-29, totale accessi 16, non spettanti 10;

Luglio: 5-6, 11-12, 17-18, 23-24, totale accessi 12, non spettanti 8;

Agosto: 4-5, 10-11, 16-17, 22-23, 28-29, totale accessi 15, non spettanti 10;

Settembre: 3-4, 9-10, 21-22, 27-28, totale accessi 12, non spettanti 8;

Ottobre: 3-4, 9-10, 21-22, 25-26 (2), 27-28, totale accessi 14, non spettanti 9;

Novembre: 2-3, 8-9, 19-20 (2), 26-27, totale accessi 11, non spettanti 7;

Dicembre: 2-3, 8-9, 14-15, 20-21, 26-27, totale accessi 15, non spettanti 10.

Totale accessi liquidati, ma non spettanti $111 \times 172 \text{ Km} = 19.092$.

Danno $19.092 \times 0,26040 = 4.971,56$

2011

Gennaio: 12-13 (2), 19-21, 25-26, totale accessi 8, non spettanti 5;

Febbraio: 31/1-1/2 (2), 6-7 (2), 12-13 (2), 24-25 (2), totale accessi 8, non spettanti 4;

Marzo: 2-3 (2), 14-15 (2), 19-21, totale accessi 7, non spettanti 4;

Aprile: 31/3-2/4, 6-9, totale accessi 6, non spettanti 4;

Maggio: 1-3, 19-20 (2), totale accessi 5, non spettanti 3;

Giugno: 6-7 (2), totale accessi 2, non spettanti 1;

Luglio: 24-25 (2), totale accessi 2, non spettanti 1.

Totale accessi liquidati, ma non spettanti (gennaio-febbraio): $9 \times 172 \text{ Km} = 1.548$.

Danno $1.548 \times 0,26040 = 403,10$.

Totale accessi liquidati, ma non spettanti (marzo-luglio): $13 \times 172 \text{ Km} = 2.236$.

Danno $2.236 \times 0,29400 = 657,38$.

Il danno totale ammonta pertanto ad Euro 20.850,33.

Tale somma dovrà essere maggiorata della rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di scadenza del credito (coincidente con il momento dell'illecita percezione di ogni singola somma) e sino alla data della presente sentenza. Sono altresì dovuti gli interessi in misura legale, calcolati sulla somma rivalutata a decorrere dalla data della presente sentenza e sino al pagamento.

La condanna alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, definitivamente pronunciando, condanna D.M.B. al pagamento, in favore dell'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) Sardegna, della somma di Euro 20.850,33 (Euro ventimilaottocentocinquanta e trentatre centesimi), oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolare come indicato in parte motiva.

Condanna la suddetta convenuta al pagamento delle spese del giudizio, che sino alla presente sentenza, si liquidano in Euro 438,32 (dicansi Euro quattrocentotrentotto/32).

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2018.

Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2018.